



COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
Provincia di Foggia

ORIGINALE

Registro Generale n. 99

A.P. 1076

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 31 DEL 26-11-2013

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: RACCOLTA DIFFERENZIATA AREE DI MERCATO.

L'anno duemilatredici addì ventisei del mese di novembre,

IL SINDACO

Nella sua qualità di rappresentante della comunità locale e di Ufficiale di Governo ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000,

PREMESSO CHE

- il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi da effettuarsi nel Comune di San Nicandro Garganico con il sistema del porta a porta risulta appaltato in favore della ditta TEKNO SERVICE s.r.l. con contratto n. 847 di Rep. del 05/07/2012, registrato a San Severo il 13/07/2012 al n. 395, preceduto da gara aggiudicata alla stessa impresa, con avvio il 01/10/2012 e con scadenza fissata per il 30/09/2017;
- con cadenza periodica si effettua, all'interno del centro urbano, il mercato quindicinale;
- in occasione di fiere e festività e/o ricorrenze particolari vengono spesso autorizzati mercati e/o sagre e/o eventi eno-gastronomici;
- tali eventi potrebbero creare situazioni di forte criticità legate sia al decoro sia alla salubrità dell'ambiente dovuto all'abbandono indiscriminato di rifiuti per le strade cittadine;

VISTI

- il D.Lgs. 152/06 T.U. in materia di Ambiente e successive modificazioni e integrazioni;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 7 e ss. l. 241/1990;
- i vigenti regolamenti comunali;

- l'ordinanza sindacale n. 29 del 12/11/2013 avente ad oggetto "*continuità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi con il sistema del porta a porta*";
- l'ordinanza sindacale n. 30 del 15/11/2013 avente ad oggetto "*avvio del nuovo procedimento di raccolta differenziata sul territorio comunale*";
- la nota del 25.11.2013 prot. 950 Dip. Prev./U a firma del Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL FG – Ufficio di San Nicandro Garganico, con la quale, in relazione alle aree mercatali, si propone al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale:
 - "a) I rifiuti prodotti (carta, cartone, buste e sacchetti, cellophan, crocette scatole e cassette), ridotti al minimo volume possibile, debbono essere conferiti negli appositi contenitori ovvero quando questi mancassero debbono essere depositati nelle piazzola di vendita prevenendo dispersioni dovute all'azione del vento e della pioggia.*
 - b) i rifiuti soggetti a normative speciali, ad esempio scarti di carne e pesce, di frutta e verdura devono essere smaltiti a cura degli esercenti medesimi in idonei sacchetti e conferiti negli appositi contenitori, entro l'orario di chiusura del mercato quindicinale ovvero in mancanza degli appositi contenitori depositati nella propria piazzola."*

ORDINA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato:

1. E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO di depositare o abbandonare in modo incontrollato, nelle aree mercatali e/o destinate a mercati periodici, occasionali, fiere e festività e/o ricorrenze particolari che prevedono sagre e/o eventi eno-gastronomici, i rifiuti prodotti dagli operatori del commercio su aree pubbliche durante lo svolgimento del mercato e di detti eventi costituiti principalmente da buste di cellophan e/o di plastica, carta e cartoni.
2. E' FATTO OBBLIGO, a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche durante lo svolgimento del mercato settimanale di generi vari del Venerdì ed in occasione delle fiere annuali, e degli altri eventi citati di differenziare i rifiuti come segue:
 - LE BUSTE DI CELLOPHAN E/O DI PLASTICA devono essere raccolte e richiuse in sacchi e/o contenitori a perdere ed essere posizionati ordinatamente nell'area di posteggio;
 - I CARTONI E LE SCATOLE, dopo essere stati ridotti di volume e legati fra loro, devono essere ordinatamente posizionati nell'area del posteggio, pronti per essere ritirati dal servizio di Igiene Urbana. Le carte, invece, devono essere inserite in una busta/sacco dedicato, avendo cura che esse non si disperdano fuori del posteggio o suolo pubblico assegnato;
 - GLI ALTRI RIFIUTI (GRUCCE, CASSETTE IN PLASTICA etc.) devono essere separatamente e ordinatamente accatastati sempre all'interno dell'area del posteggio.
 - I RIFIUTI SOGGETTI A NORMATIVE SPECIALI, ad esempio scarti di carne e pesce, di frutta e verdura devono essere smaltiti a cura degli esercenti medesimi in idonei sacchetti e conferiti negli appositi contenitori, entro l'orario di chiusura del mercato quindicinale ovvero in mancanza negli appositi contenitori depositati nella propria piazzola.

Ai fini della verifica circa il rispetto della presente Ordinanza, gli Organi addetti al Controllo hanno facoltà di richiedere l'apertura di sacchi e/o pacchi ed involucri per verificare che al loro interno vi siano contenuti solo materiali consentiti.

3. E' FATTO DIVIETO DI:
 - a. abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;
 - b. gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di

tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti e collegati agli altri eventi citati qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti nel territorio comunale;

- c. inserire nei sacchi/contenitori, rifiuti diversi da quelli per i quali i sacchi/contenitori, sono stati destinati;
- d. smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere. Tale divieto non si applica per i rifiuti vegetali a condizione che vengano combusti in aree agricole nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia vigenti e adottando comunque le cautele per limitare al massimo le emissioni;

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente atto e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ove le violazioni possano costituire ipotesi di reato.

EVIDENZIA CHE

Nel rispetto dell'ambiente è assolutamente vietato abbandonare rifiuti al di fuori delle aree destinate o con modalità diverse da quelle previste per la raccolta nel territorio comunale. L'utente che non osservi le presenti disposizioni è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa, salvo che il fatto più grave, non costituisca reato.

AVVERTE

Che le trasgressioni alla presente ordinanza, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria consistente nel ripristino dello stato dei luoghi, con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

La violazione del divieto di abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o di immissione dei rifiuti nelle acque superficiali è punita ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06.

INCARICA

La Polizia Locale oltre a tutte le Forze di Polizia di far osservare la presente ordinanza, unitamente all'Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile, secondo le rispettive competenze.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di San Nicandro Garganico, nonché di dare adeguata pubblicità nei consueti modi di diffusione.

Si dispone che la presente ordinanza venga:

- notificata alla società TEKNO SERVICE s.r.l. presso la sede operativa di San Nicandro Garganico – a mezzo di messo comunale;
- presso la sede legale in cap 10045 PIOSSASCO (TO) alla Via dell'Artigianato n. 10; a mezzo R.R. del servizio postale ed a mezzo fax e/o pec;
- immediatamente comunicata all'ASL FG Ufficio di San Nicandro Garganico.

Si dispone altresì la comunicazione per conoscenza della presente ordinanza:

- al Prefetto della Provincia di Foggia;
- al Dirigente Sanitario del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

La presente ordinanza è inviata, altresì, alle forze dell'ordine per l'esecuzione e la vigilanza:

- Polizia Locale
- Carabinieri
- Corpo Forestale dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
GUALANO PIERO PAOLO